

CAPITOLO I

**CADUCAZIONE DELL'OMOLOGAZIONE
DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DELLE ALTRE
PROCEDURE NEGOZIALI**

Sommario: 1. Annullamento dell'accordo: caratteristiche generali, presupposti, profili processuali - 2. Risoluzione dell'accordo: caratteristiche generali, presupposti, profili processuali - 2.1 Gli effetti dell'annullamento e della risoluzione - 3. Revoca dell'accordo: caratteristiche generali, presupposti, profili processuali ed effetti - 4. La conversione della procedura di accordo in procedura di liquidazione del patrimonio.

1. Annullamento dell'accordo: caratteristiche generali, presupposti, profili processuali

Non diversamente dal concordato preventivo sia l'accordo sia il piano sono soggetti ad eventuali eventi che comportano la caducazione dell'omologazione, sia per quanto concerne il beneficio dell'esdebitazione, sia - e in via generale - a tutti gli altri effetti a cui la legge riconnette l'omologazione stessa.

Secondo quella che è una consolidata distinzione a questo scopo, si distingue fra “vizi genetici” e “vizi sopravvenuti”⁴³⁶: nel primo caso si sul parlare di “annullamento”; nel secondo caso invece si parla di “risoluzione”.

Secondo alcuna dottrina, astrattamente si sarebbe potuto ipotizzare la caducazione degli effetti facendo ricorso a quelli che sono gli ordinari strumenti del diritto privato, come ad esempio, quelli previsti negli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis l. fall.*⁴³⁷; ma tale conclusione è alquanto

⁴³⁶ V. in dottrina FILOCAMO F.S. - VELLA P., *L'annullamento e la risoluzione dell'accordo*, in AA.VV., *Sovraindebitamento e usura*, (a cura di) FERRO M., Milano, 2012, 216 ss.; cui *adde* TRENTINI C., *Le procedure da sovraindebitamento*, cit., spec. 499.

⁴³⁷ V. FRASCAROLI SANTI E., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Un nuovo procedimento concorsuale*, Padova, 2009, spec. 175 ss.; GALARDO M., *Accordi di ristrutturazione: valutazione del tribunale e inadempimento dell'accordo di ristrutturazione omologato*, in *Dir. fall.*, 2011, 1, II, 170 ss.; GUGLIELMUCCI L., *Diritto fallimentare*, Torino, 2008, 3^a ed., spec. 342; RACUGNO G., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Giur. comm.*, 2009, 4, I, 663 ss.; ROMANO D., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo il d.l. n. 83 del 2012*, in *Giust. civ.*, 2013, 4, II, 587 ss.; TRIPALDI V., *Accordi di ristrutturazione dei debiti*, in AA.VV., *Manuale di diritto fallimentare e delle procedure concorsuali*, diretto da TRISORIO LIUZZI G., Milano, 2011, spec. 364; ZANICHELLI V., *I concordati giudiziali*, Torino, 2010, spec. 619 ss.

discutibile, in quanto, anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti⁴³⁸, la legge prevede tutta una serie di rimedi avverso l'omologazione, cosicché non è ammissibile consentire che gli effetti di un provvedimento giurisdizionale siano travolti da rimedi di diritto civile.

Oltre alle due ipotesi, la legge prevede altri tre istituti a cui ricollega il venir meno degli effetti:

- 1) la caducazione (*rectius*: cessazione degli effetti);
- 2) la revoca;
- 3) il fallimento del debitore.

Per quanto concerne i presupposti ai fini “*dell'annullamento*” delle procedure da sovraindebitamento, il minimo comune denominatore è rinvenibile nei “*comportamenti volti ad ingenerare una falsa rappresentazione della realtà per i creditori*”⁴³⁹.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, l. n. 3/2012 l'accordo sarà possibile “*annullarlo*” ogni qual volta vi siano state, una delle seguenti situazioni:

- 1) dolosa - o gravemente colposa - esagerazione o sottovalutazione del passivo;
- 2) sottrazione o dissimulazione del passivo;
- 3) dolosa simulazione di attività inesistenti⁴⁴⁰.

Oltretutto l'art. 14, comma 1, cit. riproduce letteralmente - tranne che per la forma verbale - l'art. 16, comma 1, lett. a), l. n. 3/2012 concernente le sanzioni penali a carico del debitore.

Va altresì osservato che presupposto “*soggettivo*” per l'annullamento è che la condotta di esagerazione, dissimulazione, sottrazione o esagerazione sia “*dolosa*” o “*gravemente colposa*”, non avendo alcuna rilevanza i c.d. errori colposi non gravi. Chiaramente il fatto che la norma pretenda la natura dolosa o gravemente colposa della condotta riconnette palesemente il rimedio dell'annullamento de quo a quello civilistico dell'azione di annullamento per dolo o per errore si tratta com'è evidente di un vizio del consenso⁴⁴¹.

⁴³⁸ V. TRENTINI C., *Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti*, Milano, 2016, spec. 458 - 460.

⁴³⁹ V. BALESTRA L., *Annullamento e risoluzione dell'accordo nella composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2013, 2, 593 ss.

⁴⁴⁰ Tale norma ricalca sostanzialmente - tranne che per alcune lievi differenze - quanto previsto in tema di concordato fallimentare e di concordato preventivo dagli artt. 138 e 186 l. fall. e sul punto v. in dottrina per tutti le delucidazioni della GIORDANO R., *L'impugnazione e la risoluzione dell'accordo*, in *Aa.Vv.*, *La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento* (a cura di) DI MARZIO F. - MACARIO F. - TERRANOVA G., in *Il Civilista*, cit., spec., 59 ss.

⁴⁴¹ Così condivisibilmente TRENTINI C., *Le procedure da sovraindebitamento*, cit., spec. 501. V. anche CELENTANO P., *La caducazione degli effetti dell'accordo omologato*, in *fall.*, 2012, 12, 1089 ss., il quale precisamente ritiene che si tratti di un dolo contrattuale ex artt. 1439 e 1440 c.c.

Dal punto di vista “*procedurale*” l’annullamento è soggetto ad un termine decadenziale, nel senso che, potrà pronunciarsi solo dietro istanza del soggetto legittimato da avanzarsi entro sei mesi dalla scoperta e comunque non oltre due anni dalla data fissata (*rectius*: prevista) per l’ultimo adempimento previsto alla luce del comma 1-*bis* dell’art. 14, l. n. 3/2012 introdotto dal D.L. n. 179/2012.

Legittimato attivamente è “*ogni creditore*” a norma dell’art. 14, comma 1, l. n. 3/2012, nel cui interno vi rientrano senza dubbio alcuno “*tutti i creditori anteriori a prescindere dal rango*”, mentre, legittimato passivamente è “*il debitore*” a cui va garantito il contraddittorio. Sono altresì legittimati passivamente i “*garanti*” alla luce dell’applicazione - in via analogica - degli artt. 137, comma 138, e 186 l. fall.⁴⁴².

Sul piano della “*competenza*” sarà competente a pronunciarsi sull’annullamento lo stesso tribunale che ha omologato l’accordo.

Il procedimento si svolge nel rispetto della disciplina riguardante il “*rito cautelare uniforme*” per quanto compatibile⁴⁴³.

Il patrocinio è necessario visto che tale procedimento si conclude con un provvedimento avente natura “*decisoria*”⁴⁴⁴.

Sulla scorta del capoverso dell’art. 50-*bis* c.p.c. il provvedimento conclusivo del procedimento di annullamento dell’accordo sarà emesso dal tribunale “*in composizione collegiale*”.

2. Risoluzione dell’accordo: caratteristiche generali, presupposti, profili processuali

La risoluzione dell’accordo è prevista dal capoverso dell’art. 14 l. n. 3/2012, qualora sussistano questi tre presupposti:

- 1) se il debitore è inadempiente agli obblighi derivanti dall’accordo;
- 2) se non vengono costituite le garanzie promesse;
- 3) se, per qualsiasi ragione - anche quelle non imputabili al debitore - diviene impossibile l’esecuzione dell’accordo.

In merito “*all’inadempimento*”, nella sua versione originaria la legge prevedeva espressamente che la risoluzione intervenisse “*se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dall’accordo*”, ma la locuzio-

⁴⁴² Così FILOCAMO F.S. - VELLA P., *L’annullamento e la risoluzione dell’accordo*, in AA.Vv., *Sovraindebitamento e usura* (a cura di) FERRO M., cit., spec. 221.

⁴⁴³ V. sempre FILOCAMO F.S. - VELLA P., *L’annullamento e la risoluzione dell’accordo*, in AA.Vv., *Sovraindebitamento e usura*, (a cura di) FERRO M., cit., spec. 226.

⁴⁴⁴ V. CELENTANO P., *La caducazione degli effetti dell’accordo omologato*, cit., spec. 1092. Nella giurisprudenza v. Trib. Mantova, 4 marzo 2010, in www.ilcaso.it del 17 marzo 2010.

ne “*regolarmente*”⁴⁴⁵ è stata successivamente espunta, in quanto il legislatore dell’ottobre 2012 ha voluto rimediare all’errore del legislatore originario del gennaio 2012 evitando che fosse arginato il principio generale secondo cui “*affinché si pronunci la risoluzione bisogna essere in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza*”, la circostanza che il capoverso dell’art. 14 cit. non qualifichi espressamente tale inadempimento non vuol dire che qualsiasi inadempimento faccia scattare la facoltà di richiedere la risoluzione ma per via di un’applicazione analogica *ex art. 12 prel. c.c.* riteniamo che anche nella risoluzione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento - come per i contratti sinallagmatici - *ex art. 1455 c.c.* tale inadempimento “*non deve essere di scarsa importanza*”.

Pertanto, la risoluzione postula un inadempimento di non scarsa importanza.

Invece, quanto “*alla mancata costituzione delle garanzie*” la questione lampante è quella “*se le garanzie erano previste nella proposta*”. Sul punto è utile ricordare come molto spesso le garanzie siano costituite da “*terzi*”, cosicché la loro omissione non configura “*necessariamente*” un “*inadempimento del proponente*”.

Invece, in merito “*all’impossibilità di esecuzione dell’accordo*”, essa è riconducibile alla sola fattispecie in cui tale impossibilità dipenda da ragioni non imputabili al debitore⁴⁴⁶. Oltretutto l’art. 13, comma 4-*quater*, l. n. 3/2012 attribuisce al debitore la facoltà di “*modificare la proposta e il piano*” nel caso in cui sia impossibile eseguire l’accordo o il piano per ragioni a lui non imputabili.

Inoltre, a prescindere dal presupposto che dà luogo alla risoluzione per l’art. 14, comma 4, l. n. 3/2012 i diritti acquistati dai terzi in buona fede sono fatti salvi.

Dal punto di vista procedurale per l’art. 14, comma 2, l. n. 3/2012 la legittimazione attiva a chiedere la risoluzione spetta “*a ciascun creditore*”.

Mutuando - quanto già esaminato nel paragrafo precedente per l’annullamento - anche per la risoluzione, valgono le stesse considerazioni in merito alla legittimazione attiva spettante a tutti i creditori indifferentemente nel senso che vi rientrano tutti i creditori anteriori e invece vi difettano della suddetta legittimazione i creditori posteriori.

Legittimati passivi - come già visto sempre nel paragrafo precedente per l’annullamento - sono: il debitore; i garanti sono litisconsorzi necessari *ex art*

⁴⁴⁵ Che secondo alcuna dottrina faceva rientrare nel presupposto ai fini della risoluzione anche “*l’inesatto adempimento*” previsto dall’art. 137 l. fall. V. BALESTRA L., *Annulamento e risoluzione dell’accordo nella composizione della crisi da sovraindebitamento*, cit., spec. 605.

⁴⁴⁶ Viceversa, andrebbe fatta rientrare nel novero “*dell’inadempimento del proponente*”.

102 c.p.c.; per ragioni di opportunità anche il liquidatore⁴⁴⁷ ed il gestore⁴⁴⁸ anche se non sono parti del procedimento.

La competenza sarà del giudice (*rectius*: tribunale) che alla data di proposizione dell'istanza di risoluzione - ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. n. 3/2012 - si trova nel luogo di residenza o sede principale del debitore (se quest'ultimo è un imprenditore). E pertanto, non potrà coincidere con quello che ha omologato l'accordo⁴⁴⁹.

La decisione sull'istanza sarà adottata dal “*tribunale in composizione monocratica*” ex art. 50-ter c.p.c.

Circa la disciplina del procedimento è applicabile quella del rito cautelare uniforme “*in quanto compatibile*”.

L'assistenza di un legale necessaria visto che non è prevista la presenza dell'OCC e soprattutto visto che si controverte in tema di diritti soggettivi.

Il tribunale per l'art. 738 c.p.c. è munito di poteri istruttori “*officiosi*”.

La decisione viene adottata a mezzo di un provvedimento avente forma di decreto “*motivato*”; e visto che si tratta di un procedimento contenzioso il tribunale provvede anche sulle spese.

Il provvedimento suddetto è reclamabile in corte d'appello entro dieci giorni dalla sua notifica, a norma dell'art. 739 c.p.c.

A sua volta, avverso la decisione della Corte d'appello adottata anch'essa con decreto sarà proponibile ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, penultimo comma, Cost.

2.1 Gli effetti dell'annullamento e della risoluzione

In dottrina non vi è unanimità nel definire l'effetto generale della risoluzione o dell'annullamento dell'accordo.

Secondo un primo filone dottrinale entrambe producono la caducazione *erga omnes* dell'accordo⁴⁵⁰; invece, per il contrapposto orientamento sia l'an-

⁴⁴⁷ Per l'inclusione dovuta a motivi di opportunità del liquidatore vi è MINUTOLI G., *Composizione delle crisi da sovraindebitamento*, cit., spec. 89.

⁴⁴⁸ Per l'inclusione dovuta a motivi di opportunità del liquidatore vi è TRENTINI C., *Le procedure da sovraindebitamento*, cit., spec. 510.

⁴⁴⁹ Anzi la regola è identica a quella per la competenza della risoluzione del concordato preventivo ex art. 186, l. fall. che a sua volta rimanda per gli aspetti processuali agli artt. 137 e 138, l. fall. e che infine l'art. 137 rinvia all'art. 15 sempre della medesima legge.

⁴⁵⁰ Così FILOCAMO F.S. - VELLA P., *L'annullamento e la risoluzione dell'accordo*, in AA.VV., *Sovraindebitamento e usura*, (a cura di) FERRO M., cit., spec. 228; e la GIORDANO R., *L'impugnazione e la risoluzione dell'accordo*, in AA.VV., *La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento* (a cura di) DI MARZIO F. - MACARIO F. - TERRANOVA G., cit., spec. 63.

nullamento sia la risoluzione comportano l'inefficacia *ex tunc* degli effetti modificativi dei rapporti obbligatori⁴⁵¹.

A nostro avviso è da preferire la seconda teoria dottrinale visto che la risoluzione e l'annullamento sono due istituti civilistici inerenti non all'inefficacia del negozio da essi colpito ma bensì nel colpiscono la validità che nel caso dell'annullamento è come si vuol dire "*genetica*" ed in quello della risoluzione è "*sopravvenuta*"⁴⁵².

Da ciò consegue che con la risoluzione vi è la "*cessazione della fase esecutiva*"⁴⁵³, pertanto i singoli creditori potranno esercitare le proprie azioni - senza alcuna limitazione sostanziale o processuale sul patrimonio del debitore, ovvero, nei riguardi dei garanti. A tal proposito, si evidenzia come i creditori potranno far valere nei riguardi del debitore, il loro credito originario per intero e non per l'ammontare della percentuale di cui alla proposta.

A norma dell'art. 14, comma 4, l. n. 3/2012, sia l'annullamento sia la risoluzione dell'accordo "*non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede*".

Per quanto riguarda "*i pagamenti*", il principio secondo cui sono "*salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede*" comporta la salvezza dei "*pagamenti legalmente eseguiti*".

Per quanto attiene gli "*atti dispositivi*", sono fatti salvi gli effetti che si esplicano a vantaggio dei "*terzi in buona fede*".

Sulle garanzie, nonostante l'avvenuta risoluzione mantengono la loro efficacia analogamente a quanto avviene in tema di concordato preventivo⁴⁵⁴. Sul punto, bisogna distinguere a seconda che si sia in presenza di beni "*venduti*" o di beni "*invenduti*"; nel primo caso, si conservano le garanzie e la salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede; nel secondo caso, nel secondo caso così come avviene nel concordato preventivo la legittimazione a far valere tale situazione sarà di ogni singolo creditore.

In conclusione, di questo passaggio, la cessazione degli effetti (*rectius*: caducazione) dell'accordo può avvenire "*di diritto - ipso iure*" ovvero a mezzo di un provvedimento giurisdizionale.

Le fattispecie in cui si verifica la "*cessazione di diritto*" sono le seguenti due:

⁴⁵¹ Così BALESTRA L., *Annullamento e risoluzione dell'accordo nella composizione della crisi da sovraindebitamento*, cit., spec. 620; e CELENTANO P., *La caducazione degli effetti dell'accordo omologato*, cit., spec. 1097.

⁴⁵² Così già TRENTINI C., *Le procedure da sovraindebitamento*, cit., spec. 512.

⁴⁵³ Nella giurisprudenza di merito sul "*concordato preventivo*" v. per tutti Trib. Pistoia, 31 marzo 2010, in www.ilcaso.it del 3 agosto 2010.

⁴⁵⁴ Così in dottrina la GIORDANO R., *L'impugnazione e la risoluzione dell'accordo*, in AA.VV., *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento* (a cura di) DI MARZIO F. - MACARIO F. - TERRANOVA G., cit., spec. 68.

- 1) se il debitore non esegue integralmente - entro il termine di novanta giorni dalle scadenze previste - i pagamenti dovuti, secondo il piano, alle pubbliche amministrazioni, nonché agli enti gestori di previdenza ed assistenza obbligatorie *ex art. 11, comma 5, l. n. 3/2012*⁴⁵⁵;
- 2) dichiarazione di fallimento del debitore.

Sul piano “oggettivo” la “*caducazione degli effetti*” comporta anche il venir meno a norma dell’art. 12, comma 3, l. n. 3/2012 dei seguenti effetti:

- a) l’obbligatorietà dell’accordo omologato per tutti i creditori;
- b) il divieto per tutti i creditori postergati - ad eccezione di quelli titolari di crediti impignorabili - di agire *in executivis* sui beni oggetto del piano.

Mentre, la cessazione degli effetti a seguito del pronunciamento di un provvedimento del giudice in tal senso, si caratterizza(va) che - anteriormente alla riforma ad opera della l. n. 176/2020 - nel caso di accertamento del mancato pagamento di crediti impignorabili *ex art. 12, comma 4, l. n. 3/2012* il tribunale in composizione monocratica *ex art. 50-ter c.p.c.* emetteva - a seguito di ricorso - in camera di consiglio *ex artt. 737 c.p.c. ss.* un decreto che produceva la cessazione degli effetti dell’accordo, ed a sua volta tale decreto era reclamabile al tribunale in composizione collegiale del cui collegio non ne poteva far parte il giudice che ha emesso il decreto reclamato⁴⁵⁶.

3. Revoca dell’accordo: caratteristiche generali, presupposti, profili processuali ed effetti

Ai sensi dell’art. 11, comma 5, l. n. 3/2012 la revoca è pronunciata dal giudice - anche *ex officio* - qualora si sia in presenza di “*atti volti a frodare direttamente i creditori*”.

Il giudice decide con decreto reclamabile al tribunale ai sensi dell’art. 739 c.p.c. Il tribunale a sua volta decide in composizione collegiale e del suddetto collegio non ne potrà far parte il giudice che ha emesso il decreto.

In analogia con l’art. 18, l. fall. riguardante gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, il decreto di revoca diviene esecutivo solo nel momento

⁴⁵⁵ CORDOPATRI S., *L’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore*, in AA.VV., *La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento* (a cura di) DI MARZIO F. - MACARIO F. - TERRANOVA G., cit., spec. 66; MACAGNO G.P., *Approvazione ed omologazione*, in *fall.*, 2012, 12, 1073 ss.; PERRINO M., *La “crisi” delle procedure di rimedio al “sovraindebitamento” (e degli accordi di ristrutturazione dei debiti)*, cit., spec. 442; VELLA P., *La formazione dell’accordo e i suoi effetti*, in AA.VV., *Sovraindebitamento e usura*, (a cura di) FERRO M., cit., spec. 178.

⁴⁵⁶ La cit. l. n. 176/2020 ha soppresso l’art. 7, comma 1, primo periodo introdotto nell’autunno del 2012 ed a cui si richiamava l’art. 12, comma 4, che pertanto in via implicita risulta anche lui abrogato implicitamente dalla l. n. 176/2020.

in cui passa in giudicato⁴⁵⁷.

4. La conversione della procedura di accordo in procedura di liquidazione del patrimonio

Nei casi di annullamento; risoluzione (per cause imputabili al debitore), la cessazione degli effetti dell'accordo determinata da cause imputabili al debitore⁴⁵⁸; nonché di revoca degli accordi per atti di frode, si avrà luogo alla "conversione dell'accordo omologato nella procedura di liquidazione del patrimonio".

Notiamo che i presupposti per dar luogo alla suddetta conversione sono "tutti" costituiti da "cause imputabili al debitore"; cosicché da evidenziarne la sua natura "sanzionatoria"⁴⁵⁹.

Pertanto, la conversione da intendersi alla stregua di avvicendamento tra un procedimento e l'altro - senza soluzione di continuità - con salvezza degli effetti che già si sono prodotti e con la prosecuzione della seconda procedura al posto della prima, disposta con decreto del giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori⁴⁶⁰. Il provvedimento di conversione ha valore di provvedimento che dispone l'apertura di un nuovo procedimento⁴⁶¹.

⁴⁵⁷ Trib. Treviso, 19 gennaio 2017, in www.unijuris.it del 1° febbraio 2017.

⁴⁵⁸ Come il mancato pagamento integrale entro il termine di novanta giorni dei debiti verso le pubbliche amministrazioni e gli enti gestori di forme di assistenza e previdenza.

⁴⁵⁹ Sulla conversione di una procedura di composizione in liquidazione v. *infra* l'art. 14 *quater*, l. n. 3/2012 la cui piena legittimità costituzionale è stata recentemente confermata da Corte cost., 8 aprile 2021, n. 61 (sent.), con nota di MONTANARI M., *Al vaglio della Corte costituzionale la conversione in liquidazione del patrimonio della procedura fondata sugli accordi di composizione della crisi ex l. n. 3/2012, fall.*, 2021, 6, 755 ss., con nota di DE CAROLIS V., *La consulta sulla conversione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento: tra domande nuove, domande implicite ed interpretazioni adeguatrici della normativa processuale*, in *Giur. cost.*, 2021, 2, 818 ss.

⁴⁶⁰ Esempi emblematici di conversione nelle procedure concorsuali sono quelle: dell'amministrazione straordinaria comune, della liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie, nelle crisi dei gruppi bancari ed assicurativi per un'ampia delucidazione di tali situazione v. per tutti VATTERMOLI D., *La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alla luce del diritto "oggettivamente" concorsuale*, in *Dir. fall.*, 2013, 3, I, 762 ss. Mentre per quanto concerne il caso particolare della conversione della procedura di liquidazione coatta amministrativa per le società fiduciarie v. per tutti di recente la monografia di BONFATTI S., *La liquidazione coatta amministrativa nel fallimento e nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Pisa, 2021; nonché per i nuovi artt. 293 e ss. C.C.I.I. v. invece GUARINO R., *Liquidazione coatta amministrativa*, in AA.VV., *Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* (a cura di) SANZO S. - BURRONI D., cit., spec. 377 ss.

⁴⁶¹ V. ARMELI B., *Giustizia digitale e composizione della crisi da sovraindebitamento: una prima lettura*, cit., spec. 49; cui *adde* TRENTINI C., *Le procedure da sovraindebitamento*, cit., spec. 522.

CAPITOLO II

LA CADUCAZIONE ED EFFETTI DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Sommario: 1. Revoca e caducazione del piano del consumatore - 2. Conversione del piano del consumatore in procedura di liquidazione del patrimonio.

1. Revoca e caducazione del piano del consumatore

In via generale, per il piano del consumatore la legge utilizza nella stessa maniera le terminologie “*revoca*” e “*cessazione degli effetti*” (art. 14-*bis*, l. n. 3/2012): l’utilizzo di una diversa terminologia è conseguenza dell’assenza di un contratto nella procedura di piano⁴⁶². Sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede *ex art. 14-bis* comma 5.

Alla luce del rinvio compiuto dall’art. 14-*bis*, comma 1, all’art. 11, comma 5, l. n. 3/2012, la cessazione “*di diritto*” degli effetti del piano si verifica nel caso in cui il consumatore non esegua - entro il termine di novanta giorni dalle scadenze previste - i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni nonché degli enti gestori di forme di assistenza e previdenza⁴⁶³.

Mentre per quanto concerne la cessazione degli effetti del piano del consumatore per “*provvedimento giudiziale*”:

1) su istanza di ciascun creditore per l’art. 14-*bis*, comma 2, l. n. 3/2012, entro sei mesi dalla scoperta ovvero entro due anni dalla scadenza del termine dell’ultimo adempimento fissato nel piano, il giudice pronuncia la cessazione degli effetti del piano se accerta che con dolo o con colpa grave:

- a) il debitore abbia aumentato o diminuito il passivo;
- b) abbia sottratto o dissimulato una parte rilevante dell’attivo;
- c) abbia simulato delle attività inesistenti⁴⁶⁴.

Queste tre situazioni corrispondono all’annullamento dell’accordo;

2) su istanza di ciascun creditore, entro sei mesi dalla scoperta ovvero entro

⁴⁶² Nella Relazione ministeriale al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Sviluppo Bis), a pagina 32, la procedura di piano del consumatore si connota per la mancanza di una fase volta ad acquisire l’assenso o il dissenso dei creditori, così osserva acutamente PERRINO M., *La “crisi” delle procedure di rimedio al “sovraindebitamento” (e degli accordi di ristrutturazione dei debiti)*, cit., spec. 445.

⁴⁶³ Come previsto dall’art. 14-*bis*, comma 1, l. n. 3/2012, che rinvia all’art. 11, comma 5, per la cessazione degli effetti dell’accordo “*nonché della revoca*”.

⁴⁶⁴ Per questo caso la disposizione richiama “*solo*” il “*dolo*”.

un anno dalla scadenza del termine dell'ultimo adempimento fissato nel piano, il giudice pronuncia la cessazione degli effetti del piano:

- a) se il debitore non adempie agli obblighi derivanti dal piano, dovendosi peraltro trattare di un inadempimento non avente scarsa importanza;
 - b) se le garanzie non sono costituite;
 - c) se - anche per ragioni non imputabili al debitore - l'esecuzione divenga impossibile;
- 3) nel caso di mancato pagamento di crediti impignorabili, l'accertamento di tale mancato pagamento è chiesto dietro istanza di un creditore al tribunale con la procedura prevista dall'art. 12, comma 4, l. n. 3/2012; il tribunale, dal canto suo, se accerta il mancato pagamento, pronuncia la cessazione degli effetti dell'omologazione. Il procedimento si svolge con il rito di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.

Il piano invece è "revocato" a norma dell'art. 14-*bis*, comma 1, l. n. 3/2012 che rinvia all'art. 11, comma 5, l. cit.⁴⁶⁵, riguardante l'accordo, se risultano compiuti "durante il corso della procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori"⁴⁶⁶.

2. Conversione del piano del consumatore in procedura di liquidazione del patrimonio

Il giudice dispone che si faccia luogo alla conversione della procedura in quella della liquidazione del patrimonio del debitore nelle stesse ipotesi previste per la procedura di accordi di ristrutturazione, e pertanto si rinvia *supra* al Capitolo I §. 4. per maggiori approfondimenti.

Il giudice - su istanza del debitore o di uno dei creditori - dispone che si faccia luogo alla conversione della procedura di piano del consumatore in quella di liquidazione del patrimonio del debitore.

Il provvedimento di conversione ha valore di provvedimento di apertura del nuovo procedimento.

⁴⁶⁵ PELLECCIA E., *Primi provvedimenti sulle procedure da composizione della crisi da sovraindebitamento: in particolare, il piano del consumatore*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2014, 5, II, 543 ss. [quale nota a Trib. Pistoia, 28 febbraio 2014].

⁴⁶⁶ V. *supra* Cap. I §. 3. della presente Parte.

CAPITOLO III

**LA CADUCAZIONE ED EFFETTI DELL'OMOLOGAZIONE
DEL SOVRANDEBITAMENTO NEL CODICE DELLA CRISI
D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (C.C.I.I.)**

Sommario: 1. Premessa - 2. Revoca dell'omologazione - 3. Chiusura - 4. La conversione in procedura liquidatoria.

1. Premessa

La l. n. 3/2012 nel disciplinare la cessazione degli effetti dell'omologazione dell'accordo e del piano del consumatore prevede un'articolazione complessa di istituti quali: annullamento, risoluzione, caducazione di diritto e per provvedimento del giudice, revoca; il C.C.I.I. dal canto suo affida la disciplina della caducazione dell'omologazione delle due procedure sovraindebitarie “*negoziali*” all'unico istituto della revoca declinandolo diversamente a seconda che il vizio attenga alla “*genesì*” o “*all'esecuzione*” della procedura⁴⁶⁷.

Pertanto, la disciplina della revoca è prevista rispettivamente negli articoli 72 (per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore) e 82 (per la procedura di concordato minore) del C.C.I.I. quali disposizioni identiche, salvo lievi differenze formali. Conseguentemente procederemo con una trattazione unitaria evidenziando le leggere differenze che intercorrono fra esse.

2. Revoca dell'omologazione

Sui presupposti degli artt. 72, comma 3, ed 82, comma 4, C.C.I.I. ed in conformità con i compiti di “*vigilanza*” che l'OCC assolve durante la fase esecutiva⁴⁶⁸, quest'ultimo organo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria (*rectius*: tribunale) ogni circostanza rilevante ai fini della revoca.

Nello specifico costituiscono presupposto ai fini della revoca:

- 1) tutta una serie di condotte fraudolente del debitore previste dal comma iniziale dei cit. artt. 72 ed 82, che riprendono sostanzialmente quelle che

⁴⁶⁷ V. già da ora la BARONCINI V., *La ristrutturazione dei debiti del consumatore nel Codice della crisi*, cit., spec. 7.

⁴⁶⁸ V. gli artt. 71 ed 81 C.C.I.I.